

29 settembre 2026

FOCUS GIURISPRUDENZA

[Consiglio di Stato, Sez. V, 4/8/2026 n. 6310](#)

Contratti Pubblici. Servizi analoghi, l'analogia non richiede una perfetta sovrapponibilità delle prestazioni, ma non può essere estesa fino a ricomprendere attività materialmente diverse. Distinzione tra bonifica area e rimozione rifiuti.

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, la nozione di “servizi analoghi” deve essere riferita a prestazioni appartenenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale dell'appalto, senza richiedere identità assoluta, ma non può essere estesa fino a ricomprendere attività materialmente diverse da quelle oggetto dell'affidamento.

Nel settore delle bonifiche, (come nel caso di specie), l'esperienza nella mera rimozione e gestione dei rifiuti non equivale automaticamente all'esperienza nell'attività di bonifica

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La questione trae origine da un ricorso proposto innanzi al **TAR Lombardia**, avente ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione di un appalto misto di servizi e lavori avente ad oggetto la messa in sicurezza e bonifica della falda di un'area sita nel Comune della S.A., in cui il disciplinare richiedeva ai concorrenti di aver eseguito, nei dieci anni precedenti, contratti analoghi per almeno 4 milioni di euro.

Per la società ricorrente (seconda classificata), l'aggiudicazione doveva ritenersi illegittima, in quanto, alcune esperienze dichiarate dall'aggiudicataria, non erano vere attività di bonifica, ma consistevano essenzialmente in: a) demolizione di fabbricati; b) rimozione di rifiuti; c) gestione di materiali contenenti amianto. In buona sostanza, per parte ricorrente, l'attività svolta dall'impresa aggiudicataria non poteva essere considerata attività di bonifica, così come richiesta dal bando, ma propriamente un'attività di rimozione rifiuti.

Il **TAR Lombardia**, accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente in capo all'aggiudicataria il requisito di capacità tecnico professionale richiesto dalla *lex specialis*, in quanto una delle attività, indicate in sede di offerta, non era stata ritenuta riconducibile ai servizi analoghi richiesti per la partecipazione alla gara.

L'aggiudicataria ha quindi proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato**, riservando le proprie doglianze ad un unico motivo di gravame, con cui è stata rilevata “...l'erroneità della sentenza di primo grado per errata interpretazione del concetto di “servizi analoghi” di cui all'art. 100, comma 11, del Codice dei Contratti”, secondo l'appellante, infatti la locuzione “servizi analoghi” andrebbe intesa come riferita a prestazioni afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, non richiedendo una sovrapponibilità assoluta bensì una relazione di affinità sostanziale; pertanto, secondo la ricostruzione logica e normativa, riportata in seno all'atto di appello, la gestione dei rifiuti costituisce una vera e propria attività intrinseca del procedimento di bonifica, da qui la legittimità del provvedimento di aggiudicazione.

Istruita la causa, questa è stata introitata per la decisione.

Il **Supremo Consesso**, ha ritenuto infondato il primo e unico motivo di gravame, ritenendo corretta la valutazione operata dal **TAR Lombardia**, il quale si è attenuto a dare seguito alla giurisprudenza formatasi in tema di servizi analoghi, da intendersi non come servizi identici, bensì rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che il concorrente abbia acquisito la capacità di svolgere quest'ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18.12.2017 n. 5944, Cons. Stato, sez. VII, 31.8.2023 n. 8101; Cons. Stato, sez. V, 22.11.2022 n. 10292; Cons. Stato, sez. VII, 3.11.2022 n. 9596, e da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, del 20 febbraio 2026, n. 1345).

A questo punto, ai fini della decisione, il **Consiglio di Stato**, si è soffermato sulla differenza tra bonifica e rimozione dei rifiuti, quale passaggio fondamentale della vicenda in esame.

Come chiarisce il **Supremo Consesso**, la bonifica, ai sensi dell'**art. 240, lett. p), del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)**, consiste nell'insieme degli interventi diretti a: eliminare le fonti di inquinamento; eliminare le sostanze inquinanti, oppure ridurre la concentrazione nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro i valori previsti dalla normativa. La rimozione dei rifiuti, invece, costituisce un'attività diversa, la quale. Il **Consiglio di Stato** precisa che". **un intervento di bonifica può comprendere anche la rimozione di rifiuti, ma questo non significa che qualsiasi attività di rimozione o gestione dei rifiuti costituisca attività di bonifica**". In altri termini, la rimozione dei rifiuti può essere una componente della bonifica, ma non coincide con la bonifica.

Il **Consiglio di Stato**, soffermandosi sul chiarimento fornito dalla S.A. in sede di gara, in cui questa aveva ampliato la nozione di servizio analogo, dichiarando che sarebbero state considerate anche le attività di bonifica del suolo e del sottosuolo, oltre alla bonifica della falda, ha considerato tale estensione ammissibile, ma afferma, in sostanza, che non si può andare oltre il chiarimento stesso, in quanto, la S.A. non aveva stabilito che fossero analoghe anche: demolizione → rimozione rifiuti → gestione rifiuti. Pertanto, non era possibile ampliare ulteriormente il requisito attraverso un'interpretazione estensiva.

Pertanto, l'aggiudicatario non essendo in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla *lex specialis*, non poteva conseguire l'aggiudicazione.

Il **Consiglio di Stato** ha, inoltre, precisato che il possesso dell'attestazione relativa alla categoria OG12, prevista dalla Tabella A dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, e dell'iscrizione nella pertinente categoria dell'Albo nazionale dei gestori ambientali attesta l'idoneità allo svolgimento delle relative attività, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la precedente ed effettiva esecuzione dei servizi nell'importo richiesto dalla *lex specialis* quale specifico requisito di capacità tecnico-professionale.

Alla luce delle superiori argomentazioni di diritto, il **Consiglio di Stato** ha rigettato l'appello confermando l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

* * *

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 8 del 9 settembre 2026

Il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 opera solo in presenza di una completa e contestuale disclosure; in difetto, si applica il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.

Con la **sentenza n. 8 del 9 settembre 2026**, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** interviene su una delle questioni più controverse originate dal **nuovo sistema di accesso agli atti di gara delineato**

dall'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023, chiarendo i presupposti applicativi del **rito super-accelerato previsto dal comma 4** per l'impugnazione delle decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte.

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l'affidamento di un servizio di campionamento del parametro legionella e per la fornitura di dispositivi di filtrazione. La seconda classificata aveva ottenuto l'accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria soltanto in versione oscurata, senza tuttavia ricevere contestualmente all'aggiudicazione, una specifica comunicazione delle determinazioni assunte dalla Stazione appaltante in ordine alla richiesta di secretazione.

Il **TAR Lombardia** aveva ritenuto tardiva la domanda diretta ad ottenere l'offerta integrale, sul presupposto che la conoscenza dell'offerta oscurata fosse sufficiente a far decorrere il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4 del Codice.

Il **contrasto** interpretativo è stato quindi rimesso all'Adunanza Plenaria, chiamata a chiarire, **da un lato**, **se il termine speciale di dieci giorni operi anche quando la Stazione appaltante non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dall'art. 36, commi 1,2 e 3, e, dall'altro**, **se la mera pubblicazione dell'offerta oscurata possa essere considerata alla stregua di una decisione implicita di accoglimento della richiesta di secretazione.**

L'Adunanza Plenaria prende le mosse dalla struttura complessiva del nuovo sistema di accesso introdotto dal Codice del 2023.

L'art. 36 ha sostituito il tradizionale modello fondato sull'istanza di accesso del concorrente con un sistema di **disclosure digitale, automatica e tendenzialmente contestuale all'aggiudicazione**. La finalità perseguita dal legislatore è duplice: garantire una conoscenza tempestiva degli atti della procedura e, al contempo, accelerare la definizione dell'eventuale contenzioso, evitando la proposizione di ricorsi "al buio" destinati ad essere successivamente integrati mediante motivi aggiunti.

Proprio questa correlazione costituisce la chiave interpretativa della decisione.

Secondo la Plenaria, infatti, il termine eccezionalmente breve di dieci giorni previsto dal comma 4 non costituisce una previsione processuale autonoma, ma rappresenta il punto terminale di una fattispecie complessa, fondata sulla corrispondenza tra il rafforzamento degli obblighi informativi gravanti sulla Stazione appaltante e l'accelerazione della tutela giurisdizionale.

In altri termini, alla maggior rapidità richiesta all'operatore economico nell'esercizio dell'azione corrisponde necessariamente un altrettanto rigoroso obbligo dell'Amministratore di mettere tempestivamente il concorrente nella condizione di conoscere gli atti e le ragioni dell'oscuramento.

Il **rito super-accelerato di cui all'art. 36, comma 4**, trova applicazione soltanto **quando la fattispecie si sia realizzata secondo il modello normativamente previsto: alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione devono cioè accompagnarsi la messa a disposizione degli atti prevista dai commi 1 e 2 e l'indicazione delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento previste dal comma 3**. La conclusione deriva anzitutto dal dato letterale: il comma 4 collega espressamente il termine di dieci giorni alla "comunicazione digitale dell'aggiudicazione". Non è quindi consentito estendere tale termine, mediante interpretazione analogica, alle ipotesi nelle quali la conoscenza della decisione sull'oscuramento intervenga successivamente.

Decisiva è inoltre la qualificazione dell'art. 36, comma 4, come **norma eccezionale e derogatoria**, in quanto incidente sul diritto di azione attraverso la previsione di un termine decadenziale sensibilmente inferiore rispetto a quello ordinario dell'accesso. Per tale ragione, la disposizione deve essere interpretata

restrittivamente e non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate dal legislatore.

La Plenaria enuncia pertanto il principio secondo cui **il rito super-accelerato è applicabile esclusivamente quando, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, siano stati assolti gli obblighi informativi previsti dall'art. 36, comprese le determinazioni sulle richieste di oscuramento; in presenza di una loro inosservanza sostanziale torna invece applicabile il rito ordinario dell'accesso di cui all'art. 116 c.p.a..**

Di particolare rilievo è la soluzione data anche al **secondo quesito**.

La Plenaria esclude che la semplice messa a disposizione dell'offerta tecnica contenente "omissis" possa valere come provvedimento implicito di accoglimento della richiesta di oscuramento, anche quando sia accompagnata dalla stessa istanza di segretezza formulata dall'operatore economico.

L'art. 36, comma 3, dispone infatti che la Stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione, "da atto delle decisioni" assunte sulla richiesta di oscuramento. Per il Consiglio di Stato tale formulazione presuppone una decisione specifica, espressa e autonomamente riconoscibile: la determinazione sull'oscuramento non può essere assorbita nella mera pubblicazione materiale dell'offerta recante parte oscurate.

L'Adunanza respinge pertanto la costruzione del "provvedimento implicito" e afferma che il rito di cui all'art. 36, comma 4, **presuppone una decisione specifica ed espressa sull'istanza di oscuramento;** non è sufficiente la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in versione integralmente o parzialmente oscurata, neppure se accompagnata dalla richiesta di segretezza formulata dall'aggiudicatario. La pronuncia si colloca così nel solco dell'orientamento che già aveva esclusi l'automatica equivalenza tra documento oscurato e provvedimento amministrativo sulla segretezza.

* * *

TAR Campania – Napoli, Sez. I, 31 agosto 2026, n. 5054 (in allegato)

Contratti Pubblici. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n.241/90, ha sempre il potere di annullare in autotutela l'aggiudicazione, anche dopo la stipulazione del contratto, allorché emergano profili di illegittimità inficianti il provvedimento di aggiudicazione. L'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione giustifica la risoluzione del contratto, come conseguenza inevitabile.

Anche in relazione ai procedimenti a evidenza pubblica, l'amministrazione conserva la potestà discrezionale di ritirare in autotutela il bando, i singoli atti della gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, laddove riscontri la presenza di illegittimità, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della procedura.

Questo è quanto affermato dal **TAR Campania** con la sentenza in commento.

La questione trae origine dalla proposizione di un ricorso proposto avverso il provvedimento, con cui la S.A. aveva annullato in autotutela l'aggiudicazione e risolto il contratto già stipulato, in quanto, durante l'esecuzione, la S.A. aveva accertato che l'offerta dell'aggiudicatario **non corrispondeva integralmente alle prescrizioni del capitolato con conseguenti ripercussioni in fase di esecuzione della fornitura.**

Per il ricorrente, il provvedimento impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione: 1) **dell'art. 21 nonies della legge 241/90**, stante la mancata valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto; 2) **dell'art. 122 del Codice dei Contratti**, per mancanza dei presupposti legittimanti la risoluzione del contratto per inadempimento; il ricorrente quindi ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e in subordine il risarcimento dei danni.

Costituitasi la S.A., questa ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, affermando che, trattandosi di fattispecie inerente l'esecuzione del contratto, la cognizione doveva essere devoluta al giudice ordinario, nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.

Il **Tar**, istruita la causa, ha rigettato la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, e, solo parzialmente ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni, adducendo i seguenti motivi di diritto.

Preliminarmente, il **Collegio** ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente, affermando che, nel caso di specie, trattandosi di un ricorso proposto avverso un provvedimento di annullamento di atti amministrativi, la giurisdizione resta incardinata in capo alla giurisdizione amministrativa. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1084/2020).

Nel merito il **Tar adito** ha ritenuto infondato il ricorso, avendo rilevato la difformità tra l'offerta economica della ricorrente e le disposizioni del capitolato, adducendo le seguenti argomentazioni:

- **sul piano pubblicistico**, l'autotutela costituisce un potere discrezionale dell'Amministrazione, attraverso il quale l'autorità può rimuovere un proprio precedente provvedimento quando ne ricorrano i presupposti di legge, anche in presenza di una **aggiudicazione definitiva**. In sostanza, ricorda il **Collegio**, a S.A. ha il dovere/potere di annullare, nell'esercizio della propria potestà, atti illegittimi o che per ragioni di interesse pubblico, rendono necessario il ritiro dell'atto anche intervenuta la stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7091/2025);

- **sul piano contrattuale**, la risoluzione del rapporto deve, quindi, essere ricondotta all'annullamento dell'aggiudicazione, la quale ha determinato la caducazione dell'efficacia del contratto, non legata a una vera responsabilità contrattuale dell'impresa per grave inadempimento. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 590/2022 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 14/2014)

- **Sul piano risarcitorio**, l'impresa non può ottenere il ristoro delle spese di partecipazione alla procedura quando l'aggiudicazione non avrebbe dovuto essere disposta ab origine. Non sussiste, infatti, un affidamento risarcibile nella conservazione di un'aggiudicazione illegittima.

* * *

TAR LAZIO, Sez. IV, 15 Settembre 2026, n. 14923 (in allegato)

*Contratti Pubblici. Se un componente del raggruppamento non possiede uno dei requisiti ai fini della partecipazione, il RTI può dimostrare di averlo **estromesso o sostituito** con un soggetto munito dei requisiti necessari, fermo il limite dell'**immodificabilità sostanziale dell'offerta**. In difetto l'obbligo, da parte della S.A., di escludere il RTI. Non assume rilievo la mancata conoscenza della causa di esclusione in capo al mandante.*

Il RTI risponde della verifica dei requisiti di tutti i propri componenti: la mancata conoscenza della carenza di un requisito della mandante non può essere invocata per sottrarsi alle conseguenze dell'esclusione, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e parità di trattamento.

Questo è quanto affermato dal **TAR Lazio** con la sentenza in commento, con la quale, con riferimento **all'art. 97, comma 2, del Codice dei Contratti**, in tema di cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, ha confermato un principio valevole per tutti gli affidamenti pubblici.

La questione trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione disposto dalla S.A., disposto nei confronti del raggruppamento ricorrente, la quale, pur avendo presentato la migliore offerta, nell'ambito di un accordo quadro, per il lotto interessato, è stato escluso perché una delle imprese mandanti non possedeva un requisito necessario per partecipare alla gara: in particolare, non poteva essere qualificata come *società di ingegneria* ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 36/2023.

Avverso tale provvedimento, il RTI ricorrente, ha dedotto, ai fini difensivi, che il mandante era riconducibile al novero dei soggetti abilitati a offrire servizi di ingegneria di cui **all'art. 66, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti**, e che comunque la S.A., invece di escludere l'intero raggruppamento, avrebbe dovuto consentire **l'estromissione della mandante priva del requisito**, lasciando in gara gli altri componenti, così come consentito **dall'art. 97, comma 2, del Codice dei Contratti**.

Posta in decisione la causa, il **TAR** ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni di diritto.

Il **Collegio**, in primo luogo, ha ritenuto che la mandante ha modificato il proprio oggetto sociale inserendo attività riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura, **ma lo ha fatto dopo la scadenza del termine per presentare l'offerta**, pertanto, come affermato, dal **TAR**, in considerazione che l'oggetto sociale costituisce un limite invalicabile all'esercizio dell'attività di impresa, risultando, così, decisiva l'indicazione delle attività rappresentate nell'oggetto sociale, nel caso di specie, la mandante "ha inammissibilmente cercato di colmare l'originaria carenza dei requisiti di partecipazione prescritta dalla lex specialis. con la modifica postuma".

In sintesi il **Collegio**, ha ritenuto **legittimo il provvedimento di escluso del RTI per violazione dell'art. 97, comma 2, del Codice dei Contratti**, visto e considerato che, la mancanza del requisito in capo alla mandante, evincibile dall'oggetto sociale, **avrebbe dovuto indurre il Raggruppamento a comunicare alla S.A., in sede di presentazione dell'offerta, tale circostanza e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l'estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata, o l'impossibilità di adottarle prima della presentazione dell'offerta, ma siffatto adempimento non è emerso dagli di causa.**

In conclusione, alla luce dell'istruttoria emersa, il **TAR** adito ha messo in evidenza che le imprese che decidono di partecipare insieme in un RTI devono assumersi la responsabilità di quella scelta. In particolare: ogni impresa del RTI deve verificare che le altre imprese del raggruppamento possiedano i requisiti necessari ***"Mina infatti lo stesso principio di parità di trattamento consentire ai partecipanti del raggruppamento di ovviare alla mancanza dei requisiti di ammissione attraverso la semplice dichiarazione di non essere a conoscenza del motivo escludente del soggetto con il quale hanno presentato la domanda in quanto fa venir meno la cogenza degli obblighi dichiarativi connessi alla domanda di partecipazione, che costituiscono espressione della par condicio e richiedono l'esercizio dei doveri di autoresponsabilità."***

Sulla base delle sue esposte considerazioni, il **TAR Lazio** ha rigettato il ricorso

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

ANAC – Delibera n. 317 del 29 luglio 2026

Negli accordi Quadro di lavori, anche in ambito di PNRR, le prestazioni devono essere sufficientemente determinate sin dalla gara. La successiva rimodulazione delle categorie SOA, mediante l'introduzione di categorie non previste nella lex specialis, costituisce modifica sostanziale ove sia idonea a incidere sulla platea dei potenziali concorrenti e, quindi, sul principio di concorrenza.

Con la **Delibera n. 317 del 29 luglio 2026**, ANAC interviene sui limiti dell'utilizzo dell'Accordo Quadro negli appalti di lavoro, con particolare riferimento alla **sufficiente determinazione delle prestazioni oggetto dei successivi contratti attuativi e alla possibilità di modificare, in fase esecutiva, le categorie SOA originariamente richieste ai fini della partecipazione.**

La vicenda trae origine da una procedura PNRR avente ad oggetto la conclusione di Accordi Quadro per lavori in appalto integrato, nell'ambito della quale erano state individuate, per le componenti lavori, le categorie OG2 e OG11. Successivamente all'aggiudicazione, a seguito dell'accertamento dell'assenza del vincolo culturale sugli immobili interessati, la Stazione Appaltante aveva proceduto alla riclassificazione di parte delle lavorazioni della categoria OG2 alla categoria OG1, individuando altresì la OG11 quale categoria prevalente.

Quanto al ricorso all'Accordo Quadro, l'Autorità ribadisce che **tale istituto, pur caratterizzato da un elevato grado di flessibilità, presuppone che le prestazioni siano sufficientemente individuate negli atti di gara. L'eterogeneità degli interventi e la mera individuazione di macro-categorie SOA non possono, infatti, sostituire una concreta definizione sull'oggetto dei successivi affidamenti.** Secondo l'ANAC, il raggruppamento in interventi su immobili aventi differenti caratteristiche tecniche non consente, di per sé, di ravvisare quella standardizzazione delle prestazioni che giustifica l'impiego dell'Accordo Quadro.

Tale esigenza risulta ancora più significativa nel caso di Accordo Quadro concluso con un unico operatore economico, poiché, non essendo prevista una successiva riapertura del confronto competitivo, le condizioni essenziali dei contratti attuativi devono essere già sufficientemente definite nell'Accordo Quadro originario. Ne deriva che le lavorazioni e le tipologie dei servizi suscettibili di successivo affidamento non possono essere rinviate integralmente alla fase attuativa.

La disciplina speciale prevista per gli interventi PNRR, pur consentendo l'affidamento nelle more del completamento della progettazione e, nei casi previsti, l'appalto integrato sulla base del PFTE, non elimina infatti l'onere della Stazione appaltante di descrivere in modo sufficientemente chiaro le prestazioni ricomprese nell'Accordo Quadro.

Nel caso esaminato, ANAC rileva come la procedura fosse stata indetta in assenza di documentazione progettuale e come l'esatta definizione delle opere fosse stata sostanzialmente rinviata ad una fase successiva all'aggiudicazione.

Di particolare rilievo è, tuttavia, il passaggio relativo alla **modifica delle categorie SOA**. L'Autorità esclude che la riclassificazione delle lavorazioni da OG2 a OG1 possa essere considerata una mera modifica formale o contabile. **Le categorie di qualificazione incidono direttamente sulla platea degli**

operatori economici potenzialmente interessati alla procedura e, pertanto, la loro modifica successiva all'aggiudicazione deve essere valutata alla luce della disciplina delle modifiche sostanziali del contratto. Assume, in particolare, rilievo il criterio secondo cui una modifica è sostanziale quando, se prevista sin dall'origine, avrebbe potuto consentire la partecipazione di candidati diversi, determinare l'accettazione di un'offerta differente o attrarre ulteriori concorrenti.

Nel caso di specie, la *lex specialis* consentiva esclusivamente la variazione quantitativa del rapporto tra le categorie originariamente previste, mentre non contemplava la possibilità di sostituire una categoria di qualificazione con altra categoria non richiesta ai fini della partecipazione.

L'ANAC evidenzia inoltre come non assume valore dirimente né il fatto che l'aggiudicatario fosse comunque in possesso della nuova qualificazione richiesta, né l'esigenza di garantire continuità nell'esecuzione e rispetto delle tempistiche PNRR. La verifica deve infatti essere effettuata non soltanto rispetto alla capacità dell'operatore già selezionato di eseguire le nuove lavorazioni, ma soprattutto rispetto all'eventuale incidenza della modifica sulle condizioni concorrenziali della gara originaria.

La modifica della categoria SOA in corso di esecuzione non deve essere valutata soltanto sotto il profilo tecnico delle lavorazioni concretamente eseguite, ma anche sotto il profilo concorrenziale, verificando se la diversa qualificazione, ove prevista sin dalla gara, avrebbe potuto incidere sull'accesso alla procedura e sulla selezione dell'aggiudicatario.